

▪ **Ambito di applicazione**

Il DPR 462/01 si applica a tutte le **Aziende** dove trovano impiego **"lavoratori"** come definiti *all'art. 2 del D.Lgs. 626/94*. In tale definizione rientrano (ad esempio) il **personale dipendente** ed i **soci lavoratori** di cooperative o società.

▪ **Obblighi del datore di lavoro**


Il **datore di lavoro** è tenuto a far sottoporre **a regolare manutenzione** e a far sottoporre **a verifica periodica** i seguenti impianti (artt. 4 e 6 del DPR 462/01):

- Impianti di messa a terra;
- Dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- Impianti elettrici pericolosi.

Le verifiche devono essere eseguite dalle **Aziende USL** o da **Organismi** individuati dal Ministero delle Attività Produttive.

▪ **La denuncia degli impianti**

In occasione dell'inizio di **nuove attività** il **datore di lavoro** è tenuto ad effettuare *entro 30 giorni dalla messa in esercizio dell'impianto* la **denuncia degli impianti** stessi agli Enti preposti, secondo lo schema di seguito riportato.



▪ **Verifiche a campione**

L'**ISPESL** effettua a **campione** la prima verifica sulla conformità alla normativa vigente degli impianti di protezione contro le scariche atmosferiche ed i dispositivi di messa a terra degli impianti elettrici e trasmette le relative risultanze all'Azienda USL. Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

Per le **attività già in corso**, si distinguono **2** casi.

1

Il **datore di lavoro ha effettuato denuncia** degli impianti secondo le procedure stabilite dalla vecchia normativa:
invio all'ISPESL di appositi moduli
 Modello A (azzurro) protezione scariche atmosferiche
 Modello B (rosa) impianto di messa a terra
Invio all'Azienda USL del modulo
 Modello C (giallo) installazione elettriche pericolose
 In questo caso, **l'obbligo di denuncia** è da considerarsi **assolto**.

Il **datore di lavoro non ha effettuato la denuncia** degli impianti.



Il **datore di lavoro** può effettuare la denuncia degli impianti **secondo le nuove procedure**.

2

Dopo aver effettuato la denuncia degli impianti il **datore di lavoro** ha l'obbligo di far sottoporre gli stessi a **VERIFICA PERIODICA**, secondo le procedure di seguito riportate.

▪ **Le verifiche periodiche**

- ◊ **A chi** si deve rivolgere il **datore di lavoro** per far eseguire le verifiche periodiche degli impianti?



Le verifiche sono onerose e le spese per la loro effettuazione sono a carico del datore di lavoro.

- ◊ Con quale **periodicità** devono essere eseguite le verifiche?

La **periodicità** è stabilita in **5 anni** per tutti gli impianti ad **esclusione** di quelli installati in cantieri, locali adibiti ad uso medico, negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio e per gli impianti elettrici installati in luoghi con pericolo di esplosione per i quali la periodicità è di **2 anni**.

ATTENZIONE! La **classificazione degli ambienti** è demandata al **datore di lavoro**, il quale potrà avvalersi di **tecnici di propria fiducia**.

- ◊ Come posso sapere **la scadenza della verifica**?

Per gli impianti preesistenti **già denunciati** all'ISPESL o all'Azienda USL la data (2 o 5 anni) decorre dalla presentazione della denuncia.

Per gli **impianti già verificati** dall'Azienda USL la data di scadenza (2 o 5 anni) decorre dalla data del verbale **dell'ultima verifica** effettuata.

Per i nuovi impianti la data di scadenza (2 o 5 anni) entro cui lo stesso datore di lavoro è tenuto a far effettuare la verifica decorre a partire dalla data di emissione della dichiarazione di conformità.

- ◊ Come posso **richiedere una nuova verifica** (periodica o straordinaria) all'Azienda USL?

Il **datore di lavoro** che volesse richiedere la **verifica periodica o straordinaria** o ulteriori informazioni, può rivolgersi al Dipartimento di Prevenzione **dell'Azienda USL**. A tale scopo, può utilizzare il modulo di richiesta di verifica scaricandolo dal sito della Regione Toscana all'indirizzo: www.salute.toscana.it/prevenzione/ambienti-lavoro/macchineimpianti-legis.shtml

- ◊ **E se gli impianti vengono modificati?**

Il DPR 462/01 prevede che in caso di **modifica sostanziale** l'impianto debba essere sottoposto a **verifica straordinaria**, da richiedersi all'**Azienda USL** o agli **Organismi** autorizzati. È facoltà del **datore di lavoro** richiedere la **verifica straordinaria** dei propri impianti in **qualsiasi momento** lo ritiene opportuno.



Il DPR **non si applica alle cave** ed alle altre **attività estrattive**.



La mancata richiesta di **verifica periodica** comporta **sanzioni** a carico del datore di lavoro.